

Regolamento delle Scuole d'arti e mestieri (del 14 maggio 1997)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la Legge sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 e la relativa Ordinanza federale del 7 novembre 1979;
 - l'Ordinanza federale concernente l'organizzazione, le condizioni di ammissione, la promozione e l'esame finale della scuola media professionale dell'8 febbraio 1983 e la modifica del 18 gennaio 1993 che istituisce la maturità professionale;
 - i programmi-quadro d'insegnamento per la preparazione alle maturità professionali;
 - la Legge della Scuola del 1° febbraio 1990;
 - la Legge sulle Scuole professionali del 2 ottobre 1996;
 - la Legge cantonale sulla formazione professionale del 28 maggio 1984 e il relativo Regolamento di applicazione dell'8 gennaio 1985;
- ritenuto che le denominazioni personali e professionali usate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile;

d e c r e t a :

Titolo I **Disposizioni generali**

Campo d'applicazione

Art. 1 ¹Il presente regolamento si applica alle Scuole d'arti e mestieri con formazione triennale e quadriennale (in seguito SAM):

- a) del disegno tecnico,
- b) dell'elettronica,
- c) dell'elettrotecnica e della meccanica,
- d) della sartoria.

²Le SAM assicurano la formazione di base a tempo pieno nelle professioni dei settori sopraindicati e preparano all'ottenimento dell'attestato di maturità professionale o della licenza.

Sedi

Art. 2^[1] Le SAM si suddividono nelle seguenti sezioni:

- a) disegnatori del genio civile e disegnatori edili con sede a Lugano-Trevano (SAM-Trevano);
- b) costruttori, elettronici, operatori in automazione, polimeccanici con sede a Bellinzona (SAM-Bellinzona);
- c) elettronici multimediali con sede a Lugano-Trevano (SAM-Trevano);
- d) creatori d'abbigliamento con sedi a Biasca (SAM-Biasca) e a Viganello (SAM-Viganello).

Titoli di studio

Art. 3 Al termine del periodo di formazione, a seconda dei piani di studio, lo studente che adempie alle condizioni prescritte dal rispettivo regolamento di tirocinio, dal regolamento interno dell'istituto e dal presente regolamento ottiene:

- a) l'attestato di capacità professionale,
- b) l'attestato di maturità professionale o la licenza cantonale.

Titolo II **Organizzazione**

Direzione generale

Art. 4 ¹La sovrintendenza amministrativa e la vigilanza didattica sulle SAM è esercitata dalla Divisione della formazione professionale (in seguito DFP) per il tramite dell'Ufficio della formazione industriale (in seguito UFI) in collaborazione con le direzioni di sede.^[2]

²L'UFI coordina l'organizzazione scolastica, l'attività degli organi cantonali e promuove innovazioni pedagogiche e didattiche.

Regolamento interno

Art. 5 ¹Ogni SAM si dota di un regolamento interno che stabilisce i piani di studio, le modalità di ammissione, di promozione e d'esame e gli aspetti specifici dell'istituto.
²Il regolamento interno è approvato dalla DFP e viene consegnato allo studente all'inizio degli studi.

Organo cantonale dei direttori

Art. 6 ¹I direttori delle SAM formano il Collegio dei direttori.
²Il Collegio dei direttori sviluppa, promuove e coordina iniziative di interesse comune ed esplica funzioni d'informazione.

Formazione delle classi

Art. 7 ¹L'effettivo delle classi deve essere adeguato al tipo d'insegnamento.
²Di regola le classi sono formate da un minimo di 12 studenti per indirizzo di studio.

Assicurazioni

Art. 8 ¹Gli studenti sono assicurati secondo le norme stabilite dalla Legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici.
²Il premio per gli infortuni professionali e non professionali è a carico dello Stato.

Proprietà dei lavori

Art. 9 I lavori svolti dagli studenti durante il periodo di formazione così come il materiale didattico sviluppato dai docenti sono di proprietà dell'istituto; per il resto si applicano le norme sulla proprietà intellettuale.

Titolo III Vigilanza

Commissioni di vigilanza

Art. 10^[3] Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport designa una commissione di vigilanza, di al massimo 9 membri, comprendente rappresentanti delle associazioni professionali o di categoria che vigila sull'organizzazione, gli obiettivi e i contenuti della formazione.

Esperti

Art. 11 ¹L'UFI designa, su proposta della direzione dell'istituto, gli esperti di materia.
²Gli esperti devono avere di regola una formazione accademica o universitaria professionale e possedere un'adeguata esperienza professionale nell'ambito specifico.

Titolo IV Ammissione

Condizioni

Art. 12 ¹Per essere ammessi alle SAM occorre possedere la licenza della scuola media o provare di aver frequentato con successo una formazione equivalente.
²Il regolamento interno stabilisce l'ammissione in casi particolari e può richiedere condizioni supplementari.

Titolo V Frequenza

Controllo della frequenza

Art. 13 ¹Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le lezioni obbligatorie previste dal piano di studio.
²In casi particolari la direzione dell'istituto può accordare l'esonero dalla frequenza delle lezioni in determinate materie, fermo restando l'obbligo di effettuare le prove di valutazione.

Comportamento

Art. 14 Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento adeguato ai valori della convivenza e alle norme dell'istituto.

Assenze

Art. 15 ¹Le assenze devono essere annunciate il più presto possibile e giustificate per iscritto al rientro alla direzione dell'istituto.
²A partire dal terzo giorno, le assenze dovute a malattia vanno attestate con un certificato medico.

³Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso della direzione.

⁴In caso di frequenza inferiore all' 85% delle lezioni dispensate in una materia e nel corso dell' anno scolastico, la direzione della scuola può segnalare l' inadempienza alla Divisione che, a sua volta, può escludere l' apprendista dagli esami finali di tirocinio o, nel caso di classi intermedie, può imporre la ripetizione dell' anno scolastico.[\[4\]](#)

Titolo Vi **Programmi**

Piani di studio

Art. 16 ¹I piani di studio delle SAM sono allestiti dalla direzione dell'istituto conformemente ai regolamenti di tirocinio e ai programmi-quadro d'insegnamento per la preparazione alle maturità professionali.

²Essi sono approvati dall'UFI.

³La direzione dell'istituto può apportare lievi modifiche ai piani di studio nel rispetto del totale delle ore settimanali e prevedere corsi facoltativi o speciali nel limite dei crediti di cui dispone.

Titolo VII **Provvedimenti disciplinari**

Interventi e sanzioni

Art. 17 ¹Le mancanze disciplinari danno luogo, quale primo intervento, a un colloquio chiarificatore e a un richiamo.

²Per mancanze disciplinari ripetute o gravi sono previste le seguenti sanzioni:

- a) l'ammonizione inflitto dal direttore;
- b) la sospensione temporanea fino a tre giorni decisa dal direttore;
- c) l'esclusione dagli esami finali per l'attestato di maturità professionale o di licenza, senza pregiudizio per l'esame finale di tirocinio, decisa dalla DFP, su proposta della direzione dell'istituto;
- d) lo scioglimento del contratto di tirocinio deciso dalla DFP, su proposta della direzione dell'istituto, con la conseguente esclusione dall'istituto.

³Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto ai rappresentanti legali e vengono indicate nella tabella dell'Istituto e sulla pagella scolastica dello studente.

Titolo VIII **Disposizioni finali**

Entrata in vigore

Art. 18 Il presente regolamento unitamente al suo allegato di abrogazione di regolamenti è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1997/98.

Pubblicato nel BU **1997**, 229.

[\[1\]](#) Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 381.

[\[2\]](#) Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 381.

[\[3\]](#) Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 381.

[\[4\]](#) Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 381.